COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO

1. COSTITUZIONE e SCOPI

In applicazione della normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché degli artt. 3, 24 e 51 della Costituzione Italiana e degli artt. 1, I co. e 25, IV co. della L. 247/2012 (e ss. mm.) è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato persegue i seguenti scopi di:

- promuovere, anche con azioni positive, le pari opportunità nell'accesso, nella formazione, nella qualificazione e nello svolgimento della libera professione;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori, in particolare quelli fondati sul genere, ed ogni ostacolo che limiti di diritto o di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione dei principi in materia e delle disposizioni rilevanti di cui alla L. 247/2012;
- Il Comitato realizza, direttamente o anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutte le iscritte e gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Bari. Detta funzione è svolta anche sulla base della delega del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a compiere tutte le attività necessarie al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del presente regolamento, che il Consiglio dell'Ordine si impegna ad agevolare con tutti i propri mezzi.
- Il Comitato compie anche direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare qualunque comportamento discriminatorio.
- Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri CPO presso i Consigli Giudiziari, gli Ordini, gli Enti locali, regionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali di ciascuno. Interloquisce altresì con i CPO presso altri Ordini professionali, nonché con le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità, con la Magistratura ed organismi collegati.

Il Comitato ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Bari.

2. COMPOSIZIONE e DURATA

Il Comitato è costituito da 15 componenti, dei quali 14 avvocat* elett* tra tutte le iscritte e gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari. Il/La quindicesim* è designat* dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari tra le/gli iscritt* al registro dei praticanti del Foro.

II Comitato dura in carica quattro anni. Il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Le elezioni del comitato sono disciplinate dal regolamento elettorale.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente, la/il Vicepresidente, la/il Segretari*.

3. FUNZIONI

Il Comitato, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, svolge esemplificativamente le seguenti funzioni:

- a) raccogliere le istanze e/o segnalazioni degli/lle iscritt* in merito a situazioni di disparità e/o discriminazione in genere in qualunque forma anche indiretta e deliberare le azioni più opportune;
- b) svolgere ricerche, analizzare e monitorare la situazione degli/lle avvocati/e e dei/lle praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità, nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari, richiedendo le informazioni per questo necessarie in possesso dell'Ordine e dei suoi organi amministrativi;
- c) elaborare proposte e realizzare azioni tese a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutte e tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale, coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello istituzionale e/o territoriale e/o con i propri omologhi presso gli altri Ordini;
 - d) interloquire con le Istituzioni e intraprendere le iniziative più opportune;
 - e) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di propria competenza;
- f) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di discriminazione;
- g) promuovere iniziative e confronti tra gli operatori del diritto, con le Istituzioni e con la cittadinanza sulle pari opportunità;
- h) inserire nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare la cultura della differenza di genere come valore e diffondere e valorizzare il diritto antidiscriminatorio, e specificamente in quelle promosse dall'Ordine;
- i) individuare, proporre e realizzare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale dei/lle avvocati/e e dei/delle praticanti nonché la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi, anche tramite l'elaborazione di proposte di riforma e l'attuazione di riforme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale;
- j) promuovere, per quanto di sua competenza, le azioni di cui all'art. 14 del Regolamento Assistenza di Cassa Forense di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni (approvato, con condizioni, con nota Ministeriale del 25 settembre 2015 G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015);
- k) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese e sui risultati delle proprie ricerche, anche per mezzo di strumenti informatici autogestiti, ed eventualmente svolgere attività di sportello per l'orientamento in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. ORGANI del COMITATO

Il Comitato elegge al proprio interno, nella riunione di insediamento, il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretari*.

Il/La Presidente, che rappresenta il Comitato, lo convoca e lo presiede. Il/la Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate; riferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di

cui innanzi; è componente, in qualità di rappresentante dell'Avvocatura, del CPO del Consiglio giudiziario.

Il/la Presidente, anche in considerazione delle specifiche competenze, può delegare per la trattazione di singole questioni o in rappresentanza del comitato una componente o un componente dello stesso.

Il/la Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

Il/La Segretari* svolge le attività di segreteria e coordinamento e cura la redazione e la tenuta dei verbali, inviandoli a ciascuno a mezzo peo unitamente all'ordine del giorno della convocazione successiva. E' delegat* ai rapporti con la Tesoreria dell'Ordine degli Avvocati.

L'attività del Comitato è svolta anche con l'ausilio degli Uffici e dei collaboratori dell'Ordine degli Avvocati di Bari per le usuali attività di segreteria ed amministrazione.

Presidente, Vicepresidente e Segretari* cessano dalla carica (con rinnovo delle rispettive elezioni all'interno del Comitato) in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da otto componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno sei componenti del comitato, senza computare a tal fine il/la component* oggetto della mozione stessa.

5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce collegialmente, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri e i criteri di studio e approfondimento delle tematiche.

Nell'espletamento dei propri compiti il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, temporanei o permanenti. Il gruppo di lavoro opera in piena autonomia il perseguimento dei propri compiti e riferisce del proprio operato al Comitato. Il Comitato, anche su proposta dei gruppi di lavoro, può avvalersi del contributo di esperti e consulenti, anche esterni, ove ritenuto necessario.

6. CONVOCAZIONI, RIUNIONI e DELIBERAZIONI

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del/la Presidente, fatta eccezione per il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di un terzo dei/lle componenti.

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica ordinaria e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora previsti per la riunione. Su richiesta anche di un sol* componente, da far pervenire al/alla Segretari* entro il quarto giorno antecedente la convocazione, l'ordine del giorno della riunione già convocata è integrato con l'oggetto della richiesta.

La convocazione, completa dell'ordine del giorno e della documentazione eventualmente necessaria alla discussione e deliberazione, deve pervenire ai/alle componenti almeno sette giorni prima della data della riunione, salva l'ipotesi di integrazione dell'ordine del giorno di cui al precedente capoverso.

L'adunanza del Comitato è validamente costituita con la presenza di almeno otto componenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei/lle presenti; non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della Presidente o del Presidente.

E' altresì ammesso l'esercizio del voto in forma telematica su argomenti di ordinaria amministrazione, a mezzo posta elettronica ordinaria. L'espletamento della votazione deve rimanere aperto per il tempo indicato nella richiesta di votazione e comunque per non meno di 24 ore. Nel caso in cui un quinto dei componenti del Comitato richieda di porre la questione alla discussione in apposita

riunione, essa sarà posta all'ordine del giorno della riunione immediatamente successiva, anche se già convocata. Della votazione telematica la Segretaria viene messa a conoscenza dei componenti con gli stessi mezzi ed allegata al verbale della successiva riunione.

Il verbale delle riunioni redatto dalla Segretaria o dal segretario deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Su richiesta dell'interessato devono essere messe a verbale le dichiarazioni e/o le richieste da questi formulate. Il verbale di ogni riunione viene trasmesso via posta elettronica ordinaria dal/la Segretari* a tutt* i/le componenti del Comitato unitamente all'ordine del giorno della convocazione successiva.

E' onere di ciascun* componente comunicare in tempo utile l'impedimento alla partecipazione alle riunioni periodiche del Comitato.

Le attività del Comitato sono pubblicate sul sito web dell'Ordine degli Avvocati o su apposito sito o sezione dedicata alle attività del CPO.

7. DIMISSIONI

Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, la prima o il primo dei candidati non eletti alle ultime elezioni sarà proclamat* quale nuov* componente con delibera del Comitato e successiva presa d'atto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

L'intero Comitato decade se cessa dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo, la metà – approssimata per difetto – dei componenti dell'organismo. In tal caso si procede a nuove elezioni, da tenersi entro 90 giorni dalla decadenza.

8. DIRITO di INFORMAZIONE

Il Comitato può richiedere in ogni momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché, informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie convolgenti le sue funzioni

9. STRUMENTI e RISORSE.

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine, mediante la delibera di ratifica del presente regolamento, dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
 - che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione;

10. CLAUSOLA di RISERVTEZZA.

I/Le componenti del Comitato, fatte salve le deliberazioni assunte e verbalizzate, sono tenut* alla riservatezza sulle questioni discusse nel corso delle riunioni, sul loro contenuto, sulle opinioni e sui voti espressi. La violazione può costituire oggetto di illecito disciplinare.

11. MODIFICHE al REGOLAMENTO

Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei/lle componenti del Comitato e sono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

12. ENTRATA in VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della presa d'atto da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutt* le/gli iscritt*.

Il presente regolamento viene applicato anche al Comitato insediato ad eccezione delle disposizioni riguardanti il/la Vicepresidente.

Bari, 13 giugno 2019

La Segretaria del CPO

La Presidente del CPO

avv. Luisa Castellana Soldano

avv. Giovanna Brunetti